

ORDINANZA SINDACALE N. 16 / 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione EmiliaRomagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.664 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti inoltre:

- il parere dell'istituto Superiore di sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2" versione del 31 marzo 2020;
- la Circolare del Ministero della salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020;
- il Parere del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020 sulle cerimonie funebri;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Richiamati, tra gli altri, i Decreti della Regione Emilia Romagna:

n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";

n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";

n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Richiamate le Ordinanze Sindacali:

- n.9/2020, prorogata al 13/4/20 con ordinanza 11/2020, e successivamente rinviata al 3/5 20 con ordinanza 12/2020, per le parti non incise e non superate dai provvedimenti statali e regionali, successivamente intervenuti.

Vista da ultimo l'ordinanza regionale Emilia Romagna del 30 aprile 2020, n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19" con la quale al punto 4 viene specificato che:

4. È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;.....(omissis).....

Visti inoltre:

la legge 23.12.1978, n. 833;

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

la L.R. 4.5.1982, n.19;

l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27.7.1934, n.1265) e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente nel testo vigente;

Considerata la necessità di permettere l'ingresso al cimitero comunale sia ai cittadini per l'espletamento delle cerimonie funebri o per visite personali ai propri defunti, sia agli operatori economici che a vario titolo svolgono attività connessa ai cimiteri stessi;

ORDINA

la riapertura al pubblico del Cimitero comunale, a far data dal giorno 05/05/2020 e fino a nuovo provvedimento, limitatamente alle categorie di utenza e secondo le modalità di accesso seguenti:

A) Categorie di utenza ammesse

Potranno accedere al Cimitero Comunale, secondo gli orari e nelle modalità di cui ai successivi punti B) e C), le seguenti categorie di utenti:

1) privati cittadini

2) operatori professionali direttamente operanti nel ramo cimiteriale (imprese di servizi funebri, imprese per la lavorazione di pietre naturali)

Rimane temporaneamente interdetto l'accesso al Cimitero Comunale, sino a nuovo provvedimento, per tutti gli operatori professionali operanti in attività connesse con i cantieri edili già presenti e/o in corso di avviamento all'interno dell'area cimiteriale.

B) Orari di apertura

L'orario temporaneo di apertura al pubblico, per i privati cittadini è definito dalle ore 08:00 alle ore 18:00, del martedì, giovedì e sabato.

L'orario temporaneo di apertura al pubblico, per gli operatori professionali direttamente operanti nel ramo cimiteriale di cui al precedente punto A) è altresì definito, per evitare assembramenti e sovrapposizioni con i cittadini, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, del lunedì, mercoledì e venerdì.

C) Modalità di accesso

1. *Obbligo di utilizzo delle mascherine*

L'accesso al cimitero è consentito solo con mascherina e con obbligo di mantenere, per tutta la durata della permanenza, il distanziamento di almeno 1,5 metri gli uni dagli altri, fatto salvo il rispetto di diverse norme specifiche di settore per quanto riguarda gli operatori professionali.

Al fine di limitare la probabilità di contatti, è fortemente raccomandato di limitare al minimo la permanenza nella struttura cimiteriale e entrare nella struttura non accompagnati, se non indispensabile.

Analogamente, l'eventuale accesso agli Uffici Cimiteriali, in quanto locali aperti al pubblico, è consentito solo con mascherina.

2. Cerimonie funebri, luoghi permessi e modalità di svolgimento

All'interno del cimitero, sarà possibile svolgere cerimonie funebri laiche e religiose in apposite aree che verranno definite e comunicate da parte degli operatori cimiteriali, coerentemente con quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, come chiarito da recente circolare del Ministero dell'Interno.

Il piazzale antistante adibito a luogo di svolgimento delle Cerimonie funebri sarà isolato tramite idonee transenne dal resto della struttura cimiteriale.

Alle cerimonie è consentita la partecipazione massima di quindici persone, che dovranno indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro. Occorre che al termine della cerimonia i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.

3. Orari dei servizi funebri

Gli orari dei servizi funebri non subiranno variazioni rispetto a quanto già definito in precedenti ordinanze.

4. Ripresa delle attività cimiteriali finora sospese e/o sottoposte a regime di riduzione

Rimangono al momento sospese le attività di esumazione ed estumulazione, salvo esigenze di necessità al fine di garantire la funzionalità della struttura.

5. Contingentamento del numero degli accessi.

Non viene fissato un numero prestabilito di accessi contemporanei all'area cimiteriale.

L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di poter contingentare il numero degli accessi per limitare la possibilità di assembramenti.

AVVERTE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Lì, 04/05/2020

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005